



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Si invia, in allegato, l'Ordinanza n° 25/2020, datata 20/06/2020, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

d'ordine IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE EPORTUALE

Capitano di Corvetta (CP)
Luca MONTENOVÌ

Firmato Digitalmente da/Signa
LUCA MONTENOVÌ

In Data/On Date:
mercoledì 20 maggio 2020 13:16:00

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE	(assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it)
PREFETTURA SIRACUSA	(prefettura.siracusa@interno.it)
COMANDO MARITTIMO SICILIA AUGUSTA	(msicilia.coan@marina.difesa.it)
COMANDO FORZE PATTUGLIAMENTO AUGUSTA	(comforpat@marina.difesa.it)
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA	(cpcatania@mit.gov.it)
CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA	(cpsiracusa@mit.gov.it)
AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA	(info@portoaugusta.it)
COMUNE DI AUGUSTA	(sindaco@comunediaugusta.it)
COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA	(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA	(frontpolmare.augusta.sr@poliziadistato.it)
COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA	(cpsr418300cdo@carabinieri.it)
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA	(sr111.protocollo@gdf.it)
STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA	(stsr418310@carabinieri.it)
POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA	(poliziamunicipale@comunediaugusta.it)
AVVISATORE MARITTIMO	(info@avmar.com)
CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA	(piloti_augsira@tiscali.it)
GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA	(gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it)
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA	(info@ormeggiatoriaugusta.com)
AUGUSTEA AUGUSTA	(augustea.augusta@augustea.com)
TÉC.MA	(tecmasrl@alice.it)
S.N.A.D.	(snad@snad.it)
GÉ.S.P.I.	(info@gruppogespi.com)
CIANE ANAPO	(operations@anapo.it)
COMAP	(comap@comap.net)
PATANIA SERVIZI MARITTIMI	(pataniaservizimarittimi@tin.it)
TERNULLO CRISTOFORO	(info@ternullocrisoforo.it)
SICILPONTONI	(sicilpontonisrl@alice.it)
PNZ	(info@pnzimpresemarittime.com)
TRINGALI	(operativo@cantieretringali.it)
AUGUSTA SHIPPING	(agency@augustashipping.com)

BOCCADIFUOCO
IMPREMAR
CAPUANO SHIPPING AGENCY
CSA
ISS
ITALNOLI
CAMBIASO E RISSO
LEONE
MARITTIMA MEDITERRANEA
MASTROVITI
MEDISTAR
MEGARÀ SEA SHIPPING
MSA
NAVAL ASSISTANCE
NAVISERVICE
ROMEO E FERRERI
SEAMAR -
VINCI
GMG
GEO MARITIME - SI MAR
ESSO
ISAB

VERSALIS

SASOL
BUZZI UNICEM
MAXCOM

Distribuzione Interna

ALBO/RACCOLTA
REGISTRO
SEZ. OPERATIVA
SEZ. MEZZI NAUTICI
UFF.LE - SOTT.LE D'ISPEZIONE

(info@boccadifuoco.it)
(impremar.srl@tiscali.it)
(agency@capuanoshipping.com)
(shipperservice.au@csaspa.com)
(iss.augusta@iss-tositti.it)
(augusta@italnoli.it)
(augusta@crgroup.it)
(eleone@leoneshipping.com)
(marmedspa@marmedspa.com)
(mastroviti@mastroviti.com)
(augusta@medistarshipping.com)
(megaraseashipping@virgilio.it)
(msa.manager@gmail.com)
(augusta@amorettiarmatori.it)
(operations@naviservice.com)
(b.ferreri@romeo-ferreri.com)
(operation@seamarsrl.com)
(info@vincimarittima.it;)
(augusta@gmgshipping.com)
(augusta@geomaritime.com)
(capiturnopontili@exxonmobil.com)
(pontassinturno@isab.com)
(gzappulla@isab.com)
(vito.frenna@polimerieuropa.com)
(cmuscio@isab.com)
(capiturno.pontile@it.sasol.com)
(lmartinini@buzziunicem.it)
(s.dimauro@maxcom.it)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
AUGUSTA

ORDINANZA

Argomento: Punti di sbarco pescato e relativa regolamentazione – Vendita diretta di piccoli quantitativi di pescato in banchina pubblica.

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Comandante della Capitaneria di Porto e Capo del Compartimento di Augusta:

- VISTO:** il Regolamento (CE) 852/04 del 29/04/2004 recante “Igiene dei prodotti alimentari”, facente parte del c.d. “Pacchetto Igiene”;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 853/04 del 29/04/2004 recante “Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, facente parte del c.d. “Pacchetto Igiene”;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 854/04 del 29/04/2004 recante “Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”, facente parte del c.d. “Pacchetto Igiene”;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA:** l’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale circa l’individuazione della banchina della Nuova Darsena Servizi quale punto di sbarco di prodotti ittici;
- VISTE:** le esigenze prospettate dalla locale marineria da pesca circa la necessità di individuare un punto di sbarco per il prodotto ittico che garantisca le operazioni in sicurezza relativamente a fondali e condimento rispetto il precedente scalo del Molo S. Andrea, non ritenuto idoneo e sicuro per le unità da pesca di maggiore tonnellaggio.
- ACQUISITO:** il parere positivo, in relazione agli aspetti igienico-sanitari dei luoghi individuati quali punti di sbarco pescato, espresso dall’Azienda Sanitaria Provinciale Servizio S.I.A.O.A. – Distretto Augusta;

RITENUTO: di dover procedere, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, all'emanazione di apposito provvedimento che disciplini le modalità di sbarco del prodotto ittico proveniente dalla pesca professionale;

CONSIDERATA: la sussistenza ed idoneità (sia dal punto di vista tecnico-nautico per l'ormeggio delle unità da pesca interessate, che dal punto di vista igienico-sanitario per la valorizzazione delle caratteristiche minimali che devono essere presenti per consentire il trasbordo del pescato nel rispetto dei criteri richiesti per garantire la salubrità del prodotto ittico) dei punti di sbarco pescato individuati e che gli stessi non risultano essere annessi a mercati all'ingrosso, impianti collettivi per le aste e stabilimenti riconosciuti;

VERIFICATE: le effettive modalità di sbarco del pescato che comportano l'immediato trasbordo dello stesso su automezzi gommati muniti di celle frigorifere senza alcuna manipolazione;

CONSIDERATA: la necessità di adottare apposite misure di polizia marittima e portuale al fine di prevenire il verificarsi di incidenti nonché garantire la regolare fruizione dei tratti di banchina utilizzati quali punti di sbarco pescato;

RITENUTO: opportuno valorizzare il ruolo dell'operatore del settore alimentare (O.S.A.) ovvero: *"la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca"*;

CONSIDERATO: che tutte le imprese che effettuano attività di pesca marittima devono essere registrate e gli elenchi devono essere disponibili presso le AA.SS.PP. competenti per territorio. La registrazione per i pescatori muniti di licenza di pesca professionale può essere effettuata come impresa di tipo individuale o come impresa collettiva. Nella registrazione deve essere indicato l'elenco delle imbarcazioni in disponibilità ed i rispettivi siti di ricovero o stazionamento, l'elenco dei punti di sbarco utilizzati, l'elenco delle tipologie di pesca praticate e delle relative attrezzature;

VISTO: che anche i pescatori professionali che effettuano esclusivamente "fornitura diretta" di piccoli quantitativi di prodotti primari (ovvero cessione senza intermediari al consumatore finale o all'esercente di un

esercizio di commercio al dettaglio), devono essere registrati presso le competenti Autorità;

CONSIDERATO: che gli Operatori Settore Alimentare (O.S.A.) registrati, pur immettendo in commercio un piccolo quantitativo di prodotto ittico in ambito locale (da intendersi in tale accezione le imbarcazioni che commercializzano prodotti della pesca freschi fino ad un massimo di 100 Kg al giorno come fornitura diretta di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio, come sancito dal Reg. (CEE) 3703/85 del 23 dicembre 1985), devono riportare sul documento di trasporto – se previsto – il punto di sbarco utilizzato riconosciuto come idoneo a garantire il trasbordo in condizioni igienico-sanitarie ottimali;

VISTO: che gli O.S.A. devono garantire la protezione dei prodotti primari dalle contaminazioni, la pulizia e sanificazione delle imbarcazioni e la corretta gestione dei rifiuti prodotti;

VERIFICATI: come obblighi dell'O.S.A., in relazione alla materia della pesca, la registrazione delle imbarcazioni, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali delle imbarcazioni, degli impianti e delle attrezzature, la formazione del personale, il rispetto dei requisiti di igiene del prodotto con particolare riferimento alla temperatura, parassiti e contaminanti, la registrazione delle misure adottate per il controllo dei pericoli ed i documenti per assicurare la tracciabilità;

CONSIDERATO che il punto di sbarco presso la Nuova Darsena debba essere oggetto di interventi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale tesi alla realizzazione di punti acqua potabile, nonché della sistemazione della pavimentazione per la presenza di buche che determinano il ristagno di acqua, così come prescritto dalla competente ASP.

CONSIDERATO che il punto di sbarco presso Brucoli debba essere oggetto di interventi da parte del Comune di Augusta tesi alla sistemazione della pavimentazione per la presenza di buche che determinano il ristagno di acqua, nonché di interventi di limitazione della circolazione delle autovetture nell'area interessata, specialmente durante le operazioni di sbarco in quanto non viene garantita l'assenza di polvere e gas di scarico, così come prescritto dalla competente ASP.

RENDE NOTO CHE

A partire dalla pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 31/12/2020, vengono consentite, presso gli individuati "punti di sbarco del pescato", le operazioni di sbarco del prodotto ittico, proveniente esclusivamente dalla pesca professionale, da parte degli operatori del settore alimentare (O.S.A.) regolarmente registrati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 852/2004, come meglio specificato in epigrafe.

ORDINA

Articolo 1

(Riconoscimento punti di sbarco del pescato)

1. L'accosto gratuito alle unità da pesca, per le sole operazioni commerciali dello sbarco e della vendita diretta di piccoli quantitativi del prodotto ittico, nel rispetto di quanto previsto nei successivi articoli 3 e 5, è consentito unicamente nei seguenti punti di ormeggio (come meglio indicato nelle planimetrie allegate che fanno parte integrante della presente ordinanza):

- Piazzetta "Belvedere" sita nella località di Brucoli.
- Tratto di banchina del braccio della "Nuova Darsena Servizi" del porto di Augusta, come individuato dall'Ordinanza n.05/2020 del 28/01/2020 della Capitaneria di Porto si Augusta;

se utilizzati esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli e verificate, da parte del comandante del motopesca, le condizioni di sicurezza rispetto alla profondità dei fondali e dei punti di attracco.

Articolo 2

(Disciplina operazioni sbarco e prescrizioni)

1. Le modalità di svolgimento delle operazioni presso la Darsena Nuova e l'approdo antistante la piazzetta "Belevedere" sita nella località denominata Brucoli, designati quale "punto di sbarco del pescato" ai sensi delle disposizioni di cui in epigrafe, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- per ottenere l'accosto presso la banchina della Nuova Darsena Servizi, i comandanti delle unità da pesca dovranno contattare preventivamente, tramite VHF (canale 16) o telefonicamente questa Autorità Marittima, con almeno 1 ora di anticipo rispetto al

previsto arrivo nel porto, al fine di essere autorizzati all'accosto secondo le indicazioni ricevute, mentre, per l'approdo di Brucoli, è sufficiente una comunicazione telefonica, sempre nel rispetto delle tempistiche menzionate. L'accosto finalizzato allo sbarco e/o vendita diretta del pescato senza autorizzazione di questa Autorità Marittima costituisce violazione alla presente Ordinanza;

- la sosta in banchina potrà protrarsi solo ed esclusivamente per il tempo necessario a sbarcare e/o alla vendita diretta di piccoli quantitativi del prodotto ittico, fermo restando che l'attività di vendita diretta (quale secondaria a quella di sbarco) potrà essere esercitata qualora non sia di intralcio a quella di sbarco del pescato da parte di altra unità da pesca;
- non sono consentite attività diverse da quelle relative allo sbarco ed alla vendita diretta di piccoli quantitativi del pescato;
- in ogni caso dovrà essere posta ogni cautela per evitare qualsiasi forma di contaminazione del pescato in ossequio alle vigenti normative igienico-sanitarie;
- le operazioni di sbarco potranno iniziare solo previo spegnimento dei motori sia dell'unità da pesca che del vettore terrestre addetto al trasporto del prodotto ittico;
- è vietato lo sbarco e/o la posa degli attrezzi da pesca in banchina;
- sono vietate le lavorazioni del prodotto in banchina, la sua manipolazione, l'incassettamento, l'aggiunta di additivi e l'immissione di prodotti ittici in acqua refrigerata;
- al termine delle operazioni di trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al vettore terrestre, il Comandante dell'unità è tenuto alla pulizia ed al rassetto della banchina di accosto. Il mancato rispetto di quanto precede costituisce violazione della presente Ordinanza;
- al momento dell'arrivo in banchina – prima delle operazioni di sbarco e/o vendita diretta di piccoli quantitativi di pescato - il Comandante dell'unità da pesca dovrà già aver compilato (in forma cartacea ovvero elettronica) i documenti previsti dalla normativa vigente, ovvero il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, e laddove autorizzata la dichiarazione di trasbordo.

Articolo 3 (Limitazioni)

1. Tutte le operazioni tecnico-nautiche e commerciali descritte e autorizzate dalla presente Ordinanza sono sotto la diretta e piena responsabilità del Comandante dei motopesca interessati.

2. Per la banchina presso la Nuova Darsena il pescaggio massimo calcolato a pieno carico trasportabile non dovrà superare metri 4 (quattro).
3. Per l'approdo della piazzetta Belvedere della località di Brucoli l'accosto è consentito alle unità da pesca che non eccedano 1 (uno) metro di pescaggio massimo calcolato a pieno carico trasportabile, nelle rispetto delle condizioni di sicurezza indicate all'rt.1.

Articolo 5

(Vendita diretta di piccoli quantitativi di pescato)

1. E' ammessa la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi di pescato (vale a dire quantitativi non superiori a 100 kg al giorno come disciplinato dall'art. 3 Regolamento (CEE) 3703/85 del 23 dicembre 1985) direttamente dal peschereccio ovvero dalle banchine individuate nel precedente art. 1, previo possesso dei requisiti strutturali e igienico-sanitari e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente di settore citata in epigrafe. Dovranno quindi essere utilizzati apprestamenti conformi alla normativa sanitaria citata in epigrafe, ed in particolare al c.d. "Pacchetto Igiene", sotto la vigilanza dell'Autorità Sanitaria.
2. La suddetta vendita diretta deve avvenire negli orari previsti per lo sbarco meglio specificati nel precedente articolo 2, e comunque nelle immediate vicinanze del peschereccio, che – durante le operazioni di vendita – dovrà rimanere ormeggiato in banchina e l'attività in discorso potrà essere effettuata solo dal personale marittimo regolarmente imbarcato nell'unità da pesca. La vendita diretta di pescato da parte di terzi costituisce violazione della presente Ordinanza.
3. L'imprenditore ittico che esercita la vendita diretta di piccoli quantitativi di pescato è esonerato dall'osservanza delle norme previste in materia di tracciabilità (art. 58 Reg. (CE) 1224/2009 e art. 35 co. 4 Reg. (CE) 1379/2013) se la vendita giornaliera non supera l'ammontare economico di € 50,00. Restano comunque ferme le disposizioni e gli obblighi in materia fiscale per la vendita diretta previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

(disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Ordinanza è valida fino al 31/12/2020, condizionatamente alla realizzazione degli interventi prescritti dall'ASP di Siracusa, con nota n. 151 del 07/02/2020, agli Enti competenti nella premesse citati.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori saranno puniti a norma delle pertinenti leggi applicabili, in relazione alla fattispecie di illecito in concreto rilevata e, comunque, salvo che il fatto non costituisca

un diverso e più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

4. Ogni altra disposizione in contrasto, ovvero incompatibile, con la presente Ordinanza è da ritenersi abrogata.
5. L'Ordinanza n. 48/2018 di questa Autorità Marittima è revocata.
6. Si dispone la pubblicazione all'albo d'ufficio e sul sito web istituzionale www.augusta.guardiacostiera.it.

Augusta, li

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio CATINO
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO CATINO

In Data/On Date:

mercoledì 20 maggio 2020 10:59:19

